

provvedimento, invitandolo a chiarire che il provvedimento stesso di riferiva, nei riguardi della Cassa mutua, esclusivamente a quanto concerne la pubblica funzione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Esposto ciò in linea di fatto si osserva all'onorevole interrogante quanto segue:

Nella interrogazione egli parla di provvedimento preso a carico di una Società privata.

Questo è un errore fondamentale.

La Cassa mutua trentina, per il fatto che tra gli altri compiti d'indole privata gestisce una pubblica funzione a parità di condizioni con organi di diritto pubblico (Casse distrettuali di malattia), è soggetta agli stessi obblighi ed è passibile degli identici provvedimenti previsti per questi ultimi.

Ciò è esplicitamente contemplato dall'ultimo comma del paragrafo 60 della legge austriaca 30 marzo 1888 B. L. I. 33 per il quale la sorveglianza dello Stato si esplica nelle medesime forme contemplate ai paragrafi 19-21 per le Casse distrettuali.

Del resto la nomina di un commissario straordinario, disposta per l'accertamento contabile e funzionale, obbedisce al criterio in base al quale le Casse sociali, sotto il regime austriaco, erano obbligate alla periodica revisione dei fondi sociali da eseguirsi dall'autorità centrale, come rilevasi dalle « notizie ufficiali » del Ministero dell'interno austriaco n. 95-643.

Nessuna soppressione quindi della Cassa mutua di previdenza, che deve continuare a funzionare liberamente ed indipendentemente per gli altri rami della sua gestione nei quali si sostanzia il suo vero carattere di mutua; ma soltanto periodo — e breve periodo — di provvisoria amministrazione per un unico ramo di attività che essa gestisce in concorrenza colle Casse distrettuali e nel quale in un solo anno si è verificato uno squilibrio economico notevolissimo, tale da esporre la pubblica funzione, dalla Cassa compiuta, alle più gravi conseguenze.

Nessuna presa di possesso del patrimonio di una Società privata, ma semplice misura di garanzia, per la salvaguardia dei contributi degli assicurati del solo ramo malattia, sul quale pesava la minaccia di fallimento.

Completate le indagini sopra l'innegabile dissesto economico e funzionale e sulle cause che poterono determinarlo, la Cassa potrà riprendere in migliori condizioni, non solo economiche, ma anche morali, il proprio funzionamento.

Nessuna soperchieria, come si è voluto chiamare da parte di qualche giornale il provvedimento in parola, ma elementare dovere della pubblica amministrazione di tutelare il patrimonio degli assicurati, i diritti dei quali erano seriamente compromessi da un regime amministrativo che in due anni aveva ridotto le proprie riserve a meno della metà e che chiudeva sistematicamente in *deficit* i propri esercizi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Gasperi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE GASPERI. Prendo atto che la interpretazione data dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale in sostanza viene a modificare il testo del decreto emanato in base dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale dal Prefetto, perchè questi non ha preso un provvedimento transitorio per migliorare l'amministrazione della Cassa stessa, ma l'ha sciolta: ha sciolto tutti i consessi amministrativi, cioè il Consiglio di amministrazione della Cassa, l'adunanza dei delegati, e il commissario ha abolito di fatto la parte che riguarda le malattie facendola assorbire da altra Cassa. In realtà la gestione e il patrimonio rimane assorbita, se si applica il decreto del prefetto, da un'altra Cassa. Quindi si tratta precisamente di una manomissione, di un'inqualificabile interpretazione abusiva dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale.

Se debbo giudicare dalla risposta data dall'onorevole sottosegretario di Stato, posso concludere che il prefetto è stato invitato a precisare meglio il testo del decreto, a ridurre quindi il provvedimento a quelle che erano le intenzioni del Ministero, cioè ad una revisione interinale dell'amministrazione per migliorare la gestione della Cassa.

Posso ammettere che se ciò avviene la gravità del provvedimento ne sia attenuata, quantunque non ammetta che una Cassa, la quale è sottoposta alla vigilanza e alla collaborazione di un commissario governativo da parecchi mesi, abbia bisogno di essere sottoposta ad un regime eccezionale. Ritengo che il decreto del prefetto sia assolutamente illegale e non corrisponda alle disposizioni del Ministero. Quindi l'ultima parte della difesa che ella ha letto, onorevole sottosegretario di Stato, non riguarda la sostanza del decreto del prefetto, ma le intenzioni del Ministero.

Non entro a discutere della gestione che per quest'anno era passiva, ma era garantita da un valido fondo di riserva. Mi auguro che dopo tutto questa gestione transitoria si